

„ ad uso, e beneficio della povertà, e ven-
 „ gono le sopraddette, facilità, e agevolezze
 „ dalla *Sovrana Carità* accordate a sollievo
 „ principalmente de' Poveri riguardati con
 „ occhio di pietà, e di paterna predilezione,
 „ perciò le Uve in tal modo introdotte do-
 „ vranno a drittura esser portate nella Pub-
 „ blica Piazza, per ivi esser vendute a be-
 „ nefizio de' Poveri, esclusa qualunque com-
 „ preda, ed inchietta, che venisse procurata
 „ per le Contrade da qual si sia Persona,
 „ e specialmente da' Osti, Magazzinieri, Lo-
 „ candieri, e qualunque altro Venditor di
 „ Vino, a' quali resta espressamente proib-
 „ to il comprare, o far comprare l'Uva so-
 „ lita portarsi in Città dai Contadini in
 „ Cesti, Colli, Cestoni, o sian Some, e
 „ mezze Some, in pena a Contraffacenti
 „ della perdita delle Uve, che fossero da
 „ esse comperate ed inchiettate, e così
 „ del Mosto, o Vino da esse provenien-
 „ te. “

Quanto importa ai riguardi della Regia
 Finanza, che sieno pienamente osservate le
 presenti Determinazioni, altrettanto sarà vi-
 gile la Regia Intendenza Provinciale, affin-
 chè dalle Guardie di Finanza, o Presentini
 non nascano inutili vessazioni per qualunque
 introduzione di poca, o molta quantità di
 Uve, al qual effetto sarà la presente fatta
 stampare, e rimessa alla Regia Intendenza
 Pro-